

COMUNE DI RICCIONE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 223 del 06/09/1994 Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2018

CAPO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Ambito	е	scopo	del	Regolamento	
------	---	---------------	---	-------	-----	-------------	--

Art. 2 Classificazione del Comune

Art. 3 Categoria delle località e maggiorazione

Art. 3 bis Progetti particolari ed eventi promo/turistici - agevolazioni

Art. 4 Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

Art. 5 Tariffe e maggiorazioni

Art. 6 Attribuzione del personale addetto

Art. 7 Presentazione degli atti

Art. 8 Funzionario Responsabile

CAPO 2: IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

Art. 9	Tipologia	deali	impianti	pubbl	licitari
, ., 0	ripologia	augn	mpianti	pubbi	ionan

Art. 10 Ripartizione degli impianti

Art. 11 Piano generale degli impianti

Art. 12 Impianti per affissioni dirette

Art. 13 Autorizzazioni

Art. 14 Divieti e limitazioni

Art. 15 Pubblicità difforme da leggi e regolamenti

Art. 16 Anticipata rimozione di impianti

Art. 17 Pubblicità abusiva

Art. 18 Pubblicità effettuata su spazi comunali

Art. 19 Spazi privati per le affissioni

CAPO 3 : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 20 No	orma di	rın	vio
------------	---------	-----	-----

Art. 21 Tariffe e determinazione dell'imposta

Art. 22 Pubblicità effettuata con veicoli

Art. 23 Mezzi pubblicitari gonfiabili

Art. 24 Pubblicità fonica

CAPO 4: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 S	ervizio (delle	publ	oliche	affissioni

Art. 26 Norma di rinvio

Art 27 Richiesta del servizio

Art. 28 Modalità per le affissioni

Art. 29 Rimborso dei diritti pagati

CAPO 5: DISPOSIZIONI COMUNI

Λrt	20	San	zior	٦i

Art. 31 Riscossione

Art. 32 Prescrizioni

CAPO 6: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 Norma di rinvio
Art. 34 Norma transitoria abrogato
Art. 35 Entrata in Vigore abrogato
Art. 36 Abrogazione di precedenti disposizioni abrogato

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Ambito e scopo del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione delle pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto legislativo precitato.
- 2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

Art. 2: Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992 (33.099 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Riccione, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe III.

Art. 3: Categoria delle località e maggiorazione

- 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Riccione sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
- 2. Appartengono alla categoria speciale le località come delimitate nell'allegato "A", annesso al presente regolamento, determinate con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28 febbraio 1994 e C.C. n. 219 del 29.12.1995, dandosi atto che le stesse hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento di quella del centro abitato comunale di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 507/93, come delimitato nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 3. abrogato
- 4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

Art. 3 bis Progetti particolari ed eventi promo/turistici – Agevolazioni.

- 1. L'Amministrazione Comunale, nell'intento di promuovere il miglioramento del decoro urbano e dell'impatto visivo di edifici degradati, potrà consentire l'installazione sulle pareti dei fabbricati di impianti di pubblicità visiva secondo progetti specifici. Tali progetti devono essere approvati in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2. Nell'autorizzare tali progetti, l'Amministrazione Comunale, può deliberare agevolazioni sull'imposta su tutto il periodo interessato dalla esposizione pubblicitaria, derogando le tariffe fissate dal presente regolamento ma comunque in misura non inferiore ai minimi di legge.
- 3. L'Amministrazione Comunale, inoltre, può concedere agevolazioni sull'imposta anche per le esposizioni ed i messaggi pubblicitari effettuati in occasione di eventi e manifestazioni di promozione turistica del territorio, derogando le tariffe fissate dal presente regolamento ma comunque in misura non inferiore ai minimi di legge.

Art. 4: Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

- 1 L'amministrazione Comunale oltre alla forma diretta, può gestire in forma appaltata il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulle pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni, affidando detti servizi a terzi secondo la normativa vigente al tempo dell'affidamento.
- 2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
- 3. Il Concessionario ha l'obbligo di curare l'installazione e la manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni; il quantitativo di nuovi impianti da installare sarà determinato nel contratto di affidamento del servizio al Concessionario.

4 Abrogato

Art. 5: Tariffe e maggiorazioni

- 1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono deliberate nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente.
- 2. abrogato
- 3. Il Comune di Riccione, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili dal numero delle strutture ricettive e delle presenze turistiche, applica per il periodo 01/06 al 08/09 la maggiorazione del 50% sulle tariffe dell'Imposta sulle Pubblicità di cui all'ultimo comma del art. 3 del D. Lgs. n. 507/93, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale , della tariffa dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni di cui all'art. 19.
- 4. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni.

Art. 6 Attribuzioni al personale addetto

- 1. L'Ufficio Tributi del settore Servizi Finanziari curerà il controllo della gestione effettuata dal Concessionario.
- 2. Il Concessionario addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
- 3. Gli addetti di cui al precedente comma 2 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguiti sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, i medesimi sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 7: Data di presentazione delle dichiarazioni

1. Per le dichiarazioni presentate direttamente agli sportelli dell'ufficio la data di presentazione è quella di ricevimento delle stesse, per quelle trasmesse a mezzo del servizio postale la data è quella del timbro postale, per quelle inoltrate via fax viene fatto riferimento alla data di trasmissione. La dichiarazione deve comunque pervenire all'ufficio prima dell'esposizione della pubblicità e di richiesta di pubblica affissione.

Art. 8 Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, il Concessionario assume tutte le funzioni e le attribuzioni del funzionario responsabile di cui al comma 1° dell'art. 11 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507.

CAPO 2

IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

Art. 9: Tipologia degli impianti pubblicitari

- 1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni definiti dal Piano generale degli impianti approvato con C.C. 113 del 12.05.1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le modalità per ottenerne l'installazione sono disciplinate dal Piano generale degli impianti e dal regolamento comunale sulle insegne approvati con C.C. 113 del 12/05/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art 10: Ripartizione degli impianti

- 1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni e' destinata per il trenta per cento (30%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il settanta per cento (70%) alle affissioni di natura commerciale.
- 2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il trenta per cento (30%) della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

Art. 11: Piano generale degli impianti.

- 1. abrogato
- 2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
- 3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Art. 12: Impianti per affissioni dirette

- 1. Nel rispetto del Piano Generale degli Impianti, il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti e simili.
- 2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, rimozione degli impianti alla scadenza della concessione.

Art. 13: Autorizzazioni

- 1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito regolamento di cui all'art. 9, comma 2, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
- 2. L'effettuazione di pubblicità con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, dovrà essere preventivamente autorizzata dalle competenti Autorità.
- 3. L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea, visiva e/o fonica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi, delle fiere, sul litorale demaniale e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante:
 - b) pubblicità visiva, permanente o temporanea, effettuata all'interno e all'esterno di veicoli di qualsiasi specie, previo nulla-osta del Comando Polizia Municipale in riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92.
- 4. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche (art. 14, comma 4-septies, del D.L. 1 Luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni con la Legge 9 agosto 1986, n. 488).

Art. 14: Divieti e limitazioni

- 1. La pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori o in forma ambulante potrà essere effettuata nelle forme previste dal Nuovo Codice della Strada solo se preventivamente autorizzata e previo nulla-osta del Comando Polizia Municipale.
- 2. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da punti fissi, sarà autorizzata previo nulla-osta del Comando Polizia Municipale, nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione; tale tipo di pubblicità sarà consentita sul litorale nelle ore comprese dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
- 3. Sono vietati il lancio e la distribuzione di volantini e simili nei luoghi pubblici e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristallo degli autoveicoli in sosta.
- 4. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili e' consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico; tale pubblicità e' comunque vietata su strade e piazze.

Art. 15: Pubblicità difforme da leggi e regolamenti

- 1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti e' assoggettata ad imposta e relative sanzioni.
- 2. L' avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Art. 16: Anticipata rimozione degli impianti

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

- 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati provvedimenti di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17: Pubblicità abusiva

- 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonchè le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2. Similmente e' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
- 3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti conseguenti.
- 4. La pubblicità e le affissioni esposte abusivamente ai sensi dei precedenti commi sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'apposita ordinanza; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 5. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusiva, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/93; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art 18: Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art 19: Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

CAPO 3 IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICITÀ

Art. 20: Norma di rinvio

1. La legge (D.Lgs. 15.11.1993, n.507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art.6), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da

testo vigente. La suddetta legislazione e' integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Presupposto dell'imposta:

- a) costituisce presupposto dell'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari nelle forme e nei modi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 507/93
- b) per l'esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 507, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Modalità di applicazione dell'imposta:

- a) costituiscono separati e autonomi mezzi pubblicitari i mezzi bifacciali, a facce contrapposte, le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;
- b) i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario;
- c) è considerata quale unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs n. 507 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da moduli componibili;
- d) se la forma del mezzo pubblicitario e' tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

4. Dichiarazione:

- a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;
- b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
- c) la dichiarazione deve essere presentata all'ufficio competente, il quale se richiesto ne rilasciano ricevuta; può anche essere spedita tramite posta in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.

5. Pagamento dell'imposta:

- a) Il pagamento dell'imposta, sia per pubblicità temporanea nonche' annuale, può essere effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p.; può essere effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale entro il termine previsto dalla legge; la relativa attestazione deve essere conservata dal contribuente entro i termini previsti dalla Legge ed essere esibita a richiesta degli agenti e del personale autorizzato;
- b) il contribuente e' tenuto a comunicare all'ufficio competente l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate;
- c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta dal Comune o dal Concessionario;
- d) per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi regolamenti comunali.

6. Attività di accertamento:

a) nell'avviso di accertamento, oltre ai dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

Art. 21: Tariffe e determinazione dell'imposta

- 1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo di imposta considerata.
- 2. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerata.

Art. 22: Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1. E' consentito installare mezzi ai fini dell'effettuazione di pubblicità visiva all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 e' da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 23: Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

Art. 24: Pubblicità fonica

1. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità, inteso come il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi amplificatori.

CAPO 4 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25: Servizio delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del Comune di Riccione costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.
- 2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione registrata al 31 dicembre 1993 di 33.322 unità, non deve essere inferiore a mg. 610 pari a 871 fogli del formato cm.70 per cm.100.
- 3. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, il Comune si riserva il diritto di affissione pubblicità, senza oneri nei confronti dei Concessionari; tali spazi, che il Comune si riserva di utilizzare, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata al punto 2 del presente articolo.

Art. 26: Norma di rinvio

- 1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 507/93. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
- 2. Esenzioni e riduzioni:

Si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lettera a), del D.Lgs n. 507/93, i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, in quanto finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo, ed i manifesti non contengano marchi pubblicitari.

Art. 27: Richiesta del servizio

- 1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio affissioni apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere, nonchè il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento dei relativi diritti.
- 2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o pervenga per corrispondenza o via fax, l'accettazione e' soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Art. 28: Modalità per le affissioni

- 1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
- 2. In caso di commissioni pervenute tramite posta o via fax nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti in categoria speciale.
- 3. Presso il servizio affissioni e' tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
- 4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
- 5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio affissioni entro le ore 10 del mattino.
- 6. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle seguenti condizioni:
 - a) devono essere affissi solo fogli di dimensioni 70,00 cm di larghezza e 50,00 cm di altezza;
 - b) è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, ove non fossero scaduti i termini di affissione;
 - c) gli annunci funebri non possono essere coperti fino al giorno del funerale compreso;
 - d) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio; devono essere rimossi entro tre giorni dalla data di celebrazione del funerale;

- e) gli annunci affissi ad eseguie avvenute non possono restare esposti per più di tre giorni.
- f) i manifesti di anniversari, ricorrenze ecc. non possono essere affissi prima di tre giorni dalla ricorrenza e possono essere coperti il giorno successivo ad essa;
- g) I manifesti mortuari non dovranno mai ricoprire altro tipo di manifesti, anche a carattere commerciale, ancora in vigenza di affissione;
- h) Per l'effettuazione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento è dovuto il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Le Imprese di pompe funebri che affiggono direttamente i manifesti debbono provvedere a denunciare l'affissione all'ufficio affissioni provvedendo al pagamento dei diritti dovuti prima di procedere all'affissione del manifesto;
- i) Per le affissioni degli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva, le agenzie funebri devono provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'affissione, provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs 507/93
- j) Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicati nell'apposito elenco "Allegato B" che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento
- 7. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della concessione. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonchè la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 29: Rimborso dei diritti pagati

- 1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi previsti nei commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
- 2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO 5 DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30: Sanzioni

- 1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
- 2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di altri regolamenti comunali pertinenti, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del decreto medesimo e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
- 3. L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale, dal Sindaco, con propria ordinanza, nel rispetto dei limiti della legge.
- 4. I funzionari addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.

- 5. Prima del pagamento l'utente deve dimostrare di possedere regolare provvedimento di autorizzazione rilasciato dal competente ufficio, pena l'erogazione di sanzioni tributarie ed amministrative con le modalità stabilite dalla legge.
- 6. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

Art. 31: Riscossione

- 1. Il pagamento dell'imposta e del diritto, che e' effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p., ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta e' versata all'Ufficio Postale oppure nel momento in cui viene versata al Concessionario direttamente.
- 2. E' fatto obbligo di conservare per il periodo stabilito dalla legge le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta e degli agenti e del personale autorizzato.

3 abrogato

Art. 32: Prescrizioni

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

CAPO 6 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33: Norma di rinvio

- 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.
- 2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto disciplinato con l'apposito regolamento.
- Art. 34: Norma transitoria abrogato
- Art. 35: Entrata in vigore abrogato
- Art. 36: Abrogazione di precedenti disposizioni abrogato

COMUNE DI RICCIONE - ALLEGATO " A " -

Di cui all'art. 3 del regolamento Suddivisione del territorio in categorie

1) CATEGORIA SPECIALE

Lungomare della Costituzione

Lungomare della Libertà

Lungomare della Repubblica

P.le Aldo Moro

P.le Azzarita (compresi di V.le Cilea/Dante/Verdi)

P.le Caduti del Mare

P.le Ceccarini (compresi tratto di V.le Fogazzaro)

P.le Curiel
P.le De Gasperi
P.le di Vittorio

P.le Giardini (completo di V.le Giardini e in parte del V.le Ariosto)

P.le Giovanni XXIII

P.le Togliatti (P.le Roma)

S.S. n. 16 - Strada Adriatica (Flaminia – G. Cesare – Circonvallazione Adriatica)

V.le Bellini (dal V.le D'Annunzio al V.le Tasso)

V.le Berlinguer V.le Catullo V.le Ceccarini

V.le Cesare Battisti (a mare ferrovia)

V.le Corridoni V.le D'Annunzio V.le Da Verazzano

V.le Dante V.le Emilia V.le Gramsci V.le I. Nievo V.le Latini V.le Milano V.le Parini

V.le Puccini (a mare ferrovia)

V.le Romagna

V.le San Martino (a mare di via Trento Trieste)

V.le Torino V.le Verdi

2) CATEGORIA NORMALE

Comprende tutto il restante territorio comunale.

COMUNE DI RICCIONE - ALLEGATO " B " -

Di cui all'art. 28 comma 6 lett. j) del regolamento Elenco posizioni affissioni manifesti funebri Riccione

VIALI
C.so Cervi
Ospedale

C.so Cervi Chiesa S. Martino
C.so Cervi Croce Rossa

P.za IV Novembre

V.le Abruzzi

V.le Abruzzi

V.le Arona

V.le Avellino

Dionigi

Cappelli

Spontricciolo

Parr. S. Francesco

V.le Calabria Piazzetta

V.le Castrocaro
Ang. V.le Emilia
V.le Catullo
Parcheggio Moxie
V.le Dante
Parr. Gesù Redentore
V.le Dell'Ecologia
Angolo V.le Falconara

V.le Diaz Parr. S. Martino

V.le Fiesole

V.le G. Cesare Cimitero Vecchio
V.le Gramsci Parr. Mater Admirabilis

V.le Monza Perr. Betania

V.le Napoli

V.le Oglio Parr. Angeli Custodi

V.le Oriani

V.le Puccini
Parcheggio Savioli
V.le Puglia
Bivio Morciano
V.le Puglia
Fronte V.le Calabria

V.le Puglia
Vivaio Tano
V.le Reggio Emilia
Parr. Pentecoste
V.le Riva del Garda
Circolo Arci
V.le Romagna
Tennis Club
V.le S. Lorenzo
Parr. S. Lorenzo
V.le Sicilia
Parr. Stella Maris
V.le Sicilia
Fronte Conad

V.le Sicilia Park Conad (n° 3 - 70 X 100)

V.le Tasso Porto

V.le Teramo

V.le Tortona

V.le Udine Cimitero Nuovo
V.le Veneto Fronte Radio Sabbia
V.le Veneto Fronte Bar Veneto

V.le Venezia

V.le Vercelli Parr. S. Paolo V.le Vespucci Ang. V.le S. Martino

V.le Vitt. Emanuele II Parcheggio